



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 184 della Giunta Comunale

Oggetto: **AFFIDO INCARICO ING. GRAZIANO MERLI DELLA D.L. E CONTABILITA' LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO E CENTRO INTEGRATO PROTEZIONE CIVILE DI MALE' CON ASSUNZIONE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA.**
CODICE CIG: ZF61145B51

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattordici** mese di **ottobre** alle ore **18.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente giustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: AFFIDO INCARICO ING. GRAZIANO MERLI DELLA D.L. E
CONTABILITA' LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE
CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO E CENTRO INTEGRATO
PROTEZIONE CIVILE DI MALE' CON ASSUNZIONE FUNZIONI DI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA.
CODICE CIG: ZF61145B51**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come con deliberazione n. 61 dd. 14.05.2014, fu possibile incaricare l'ing. Merli Graziano, con studio tecnico in Monclassico (TN), Via Nazionale, civ. 1341, della progettazione definitiva ed esecutiva, oltre che delle funzioni di coordinatore in fase di progettazione dei lavori di costruzione della nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco e Centro integrato per la Protezione Civile di Malè – opere di completamento.

Dato atto come appaltati i lavori, onde programmarne l'avvio, necessita individuare un tecnico cui affidare la relativa direzione e contabilità, nonché le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Che allo scopo l'Amministrazione comunale ha ritenuto di contattare il progettista dell'opera ing. Merli Graziano, chiedendo la conferma delle condizioni già praticate con un loro miglioramento in ragione del valore complessivo dei lavori.

Dato atto come l'ufficio tecnico comunale non è peraltro in grado di svolgere detti compiti in quanto già incaricato di seguire la progettazione e la direzione dei lavori di altre opere così come di portare avanti le normali attività di servizio.

Ritenuto per questo di doversi attivare per affidare incarico esterno per la definizione e svolgimento delle funzioni in parola.

Vista ed esaminata la proposta di convenzione per il conferimento dell'incarico professionale in argomento, redatta secondo quanto previsto dall'art. 20, comma VI°, della L.P. 26/93, per cui le Amministrazioni provvedono all'affidamento degli incarichi di progettazione, stipulando apposita convenzione, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Provinciale.

Visto l'art. 8 del regolamento di esecuzione della citata L.P. recante disposizioni in materia di affidamento degli incarichi di progettazione il quale prevede che gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2 del citato articolo, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 9 nel caso di onorari superiori ad €. 46.000,00.-, sulla base:

a) del curriculum professionale mediante dichiarazione resa dal professionista secondo le modalità di cui al D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445;

- b) del preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge;
- c) dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;
- d) della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché l'attrezzatura e gli equipaggiamenti tecnici disponibili che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento;
- e) il documento unico di regolarità contributiva (prima della stipula).

Dato atto che ai sensi di quanto prevede l'art. 9, comma 4 dello stesso regolamento di esecuzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, il professionista che si intende incaricare con la presente non svolge contemporaneamente per questo Comune altro incarico tecnico della stessa natura relativamente a prestazioni di: progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, predisposizione dello studio di impatto ambientale, prestazioni connesse ed accessorie.

Che in costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione aggiudicatrice, possono essere affidati ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo soggetto, nel rispetto dell'articolo 8, nei casi seguenti:

- a) qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario;
- b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche;
- c) qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- d) qualora si tratti di affidamento di incarico di direzione lavori relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di progettazione;
- e) qualora il soggetto risulti aggiudicatario del confronto concorrenziale di cui al presente articolo o di altra procedura ad evidenza pubblica, purché l'incarico in corso di svolgimento non sia stato oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 8.

Ritenuto ora di procedere a formalizzare l'incarico nei confronti dell'ing. Merli Graziano, con studio tecnico in Pellizzano (TN), via Nazionale, civ. 3/B, che nel preventivo di parcella dd. 07.10.2014 risulta quantificare complessivi €. 12.160,00.- per onorari, esclusa cassa ed IVA, confermando uno sconto del 35% rispetto ai parametri indicati dall'AVCP con deliberazione n. 49 dd. 03.05.2012, ripresa negli effetti anche a livello locale.

Dato infatti atto come con il D.L. 06.07.2006 n. 223, (Decreto Bersani) in materia di attività professionali, convertito con Legge 04.08.2006 n. 248, sono stati aboliti i minimi tariffari per le prestazioni intellettuali in generale e, in particolare, per i servizi di ingegneria relativi all'esecuzione di opere pubbliche e prestazioni connesse.

Che di conseguenza il D.P.R. n. 207 del 2010 prevede, all'articolo 262, comma 1, che "Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.". Lo stesso Regolamento in numerose disposizioni (artt. 263, 264, 266, 267) fa riferimento alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della tariffa professionale al fine di determinare i requisiti richiesti ai professionisti per partecipare alle gare, nonché le modalità di prova.

Dato atto come in ragione dei suddetti principi si ritiene di poter assegnare l'incarico in parola nei termini dianzi indicati, vero che è da giudicarsi congruo con riferimento ai parametri ivi indicati, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, onorario che pattuito risulta complessivamente proporzionato sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore, con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché il professionista possa trovare il giusto ristoro e quindi "rimanere sul mercato".

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, l'ing. Merli Graziano, con studio tecnico in Pellizzano (TN), via Nazionale, civ. 3/B, della direzione e contabilità dei lavori di costruzione della nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco e Centro integrato per la Protezione Civile di Malè – opere di completamento, oltre che delle funzioni di coordinatore, secondo l'allegato schema di convenzione al quale risultano allegati:
 - il curriculum professionale;
 - il prospetto esplicativo delle competenze dovute.
2. Di dare atto che la spesa prevista dal preventivo di parcella di cui ad 1, quantificata nell'importo di €. 15.428,61.- trova corretta imputazione al capitolo 29300 - articolo 501 - codice di bilancio 2090301 - del bilancio di previsione annuale 2014 – giusto impegno contabile n. 508 assunto per effetto dell'atto di determinazione n. 150/UTC di data 21.08.2014.
3. Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla sottoscrizione della convenzione di incarico del progetto ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.
4. Di stabilire che il professionista incaricato (identificato con il CODICE CIG: ZF61145B51) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **16.10.2014** al giorno **26.10.2014**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 27.10.2014 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 27.10.2014

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Allegato alla delibera giuntale
n. 184 di data 14.10.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

N.ro di Repertorio _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di direzione, contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni dei lavori di **"COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' E DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE"**.

Tra i Signori:

- 1) **Ing. Stabulum Noemi**, nata a Cles il 06 agosto 1973 e domiciliata per la carica in Malè, presso la sede del Comune di Malè, codice fiscale n. 00378700223, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici del Comune di Malè;
- 2) **Ing. Merli Graziano**, nato a Umbertide (PG) il 19 luglio 1951 e residente a Pellizzano codice fiscale n. MRL GZN 51L19 D7861 e partita I.V.A. 01155580226, iscritto al n. 846 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento;
 - in conformità alla deliberazione della Giunta comunale di Malè n. 184 dd. 14.10.2014, esecutiva ai sensi di Legge, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
 - vista la dichiarazione concernente l'osservanza della vigente normativa antimafia;
 - visto il curriculum professionale del tecnico;

si stipula la seguente:

CONVENZIONE

ART. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. Il Comune di Malè, di seguito denominato "Comune" affida al Professionista **Merli ing. Graziano**, di seguito denominato "Professionista", che accetta, il seguente incarico: **Direzione, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza a collaudi e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D. Lgs. 81/2008 relativamente ai lavori di "Completamento della nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco e Centro integrato per la Protezione Civile di Malè"**.
2. Il Professionista deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed al relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché alla



UFFICIO TECNICO
Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

legislazione provinciale in materia di lavori pubblici.

3. Al fine dell'applicazione dell'articolo 20, quinto comma, della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni e dell'art. 9, ottavo, nono e decimo comma, del relativo Regolamento di attuazione, l'incarico si ritiene concluso con la consegna al Comune degli elaborati progettuali e di contabilità, dopo la loro regolare approvazione.
4. Sono comprese nell'incarico oggetto della presente convenzione le seguenti prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie:
 - a) Nessuna attività accessoria.
5. Il costo dell'opera oggetto dell'incarico ammonta a presunti **€ 320.000,00...** Tale costo costituisce l'importo massimo che il Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il progetto comprensivo dei lavori a base d'appalto con esclusione delle somme a disposizione del Comune quale Amministrazione committente, comprensive dei lavori in economia e delle somme per espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, spese per allacciamenti, eventuali spese per opere d'arte ed oneri vari e fiscali.
6. L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti nonché il contenuto dell'offerta del Professionista di data 09.10.2013, da assoggettersi a revisione dell'Ufficio Tecnico comunale prima della finale contabilizzazione delle competenze, non possono essere variati senza preventiva autorizzazione della Giunta comunale e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione. Il procedimento di autorizzazione sospende i termini per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione o della nota di diniego del Responsabile del Servizio di merito.
7. In deroga a quanto disposto al paragrafo precedente, le variazioni da apportare contenute nel limite di tolleranza del 10% in più o in meno, rispetto al costo dell'opera di cui al comma 5) possono essere autorizzate, previa richiesta motivata, con nota dell'Organo o del Funzionario competente, come individuato all'art. 2 (due) che accerta la fondatezza delle cause e della necessità delle medesime variazioni, senza la necessità di stipulare atti aggiuntivi e fermo restando l'eventuale necessario provvedimento del Comune di stanziamento delle relative spese tecniche.
8. L'eventuale variazione del costo complessivo dell'opera oggetto della progettazione determinata da intervenute disposizioni normative che incidano sulle sole somme a disposizione riguardanti gli oneri vari e fiscali e le spese per espropri ed acquisizione aree, non comporta la necessità di modifica della presente convenzione attraverso la stipulazione di appositi atti aggiuntivi.

ART. 2 (Ulteriori obblighi del Professionista)

- 1) Il Professionista si impegna ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere dell'Amministrazione per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto della presente convenzione e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo forfetario delle spese esposto in offerta.
- 2) Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, ecc. o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della

ART. 3 (Termini di consegna)

- 1) La contabilità ed il conto finale dovranno essere consegnati entro i termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1, sarà applicata dal Comune nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale di **€ 80,00** che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 5 (cinque); in ogni

caso l'ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

- 3) I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificato dall'Ente stesso, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.
- 4) Per motivi validi e giustificati, il Comune con nota del Funzionario competente potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista prima della scadenza del termine fissato.

ART. 4 **(Attività connesse non ricomprese nell'incarico)**

- 1) Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie elencate all'art. 1 (uno), comma 2), il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della presente convenzione. In tal senso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della presente convenzione.

ART. 5 **(Compensi)**

- 1) L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno), escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati. Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta sopra citata, è determinato nell'importo complessivo di **€ 12.160,00.-** (diconsi **Euro DODICIMILACENTOSESSANTA/00 centesimi**).
L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori come definito dalla Tariffa Professionale.
- 2) L'onorario a percentuale indicato come TOTALE al comma 1) sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui all'art. 1 (uno) approvato definitivamente - escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri varie fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati - e fermo restando il limite massimo inderogabile costituito dal costo dell'opera di cui all'art.1 (uno), comma 3), così come eventualmente rideterminato ai sensi dell'art. 1 (uno), comma 5). Il Professionista ha diritto di esigere la rideterminazione dell'onorario corrisposto dal Comune, per eventuali variazioni del costo dell'opera successive all'approvazione definitiva del progetto, solo nel caso di incarico "globale" anche se affidato in tempi diversi e con atti separati. La rideterminazione per incarico globale va riconosciuta e determinata in rapporto alle prestazioni effettivamente rese per la redazione di varianti progettuali e già compensate.
- 3) Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:
Per direzione e contabilità dei lavori e CSE:
 - c) i pagamenti verranno effettuati in corso d'opera in relazione agli stati di avanzamento emessi, previa consegna al Comune da parte del Professionista, dei relativi elaborati contabili;
 - d) pagamento del saldo del compenso totale ad avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
- 4) Al fine della corresponsione dei pagamenti, il Professionista è autorizzato ad emettere la relativa fattura alle seguenti scadenze:
 - a) per la quota pari al 50% (cinquanta per cento) di cui alla lettera a) del comma 3), al rilascio, entro 30 giorni dalla data di consegna degli elaborati, da parte del Funzionario competente, della

- dichiarazione liberatoria attestante l'avvenuto adempimento da parte del Professionista medesimo degli obblighi contrattualmente assunti, per ciascuna fase di progettazione; tale dichiarazione non costituisce peraltro valutazione tecnica sul progetto e non entra nel merito delle modalità progettuali. La dichiarazione liberatoria, trascorso invano il termine stabilito per il suo rilascio, si intenderà comunque tacitamente concessa;
- b) per il saldo di cui alla lettera b) del comma 3) ad avvenuta approvazione del progetto da parte del Comune, anche solo dal punto di vista tecnico;
 - c) nelle ipotesi di ritardata approvazione del progetto da parte del Comune si richiamano le scadenze previste al comma 4);
 - d) per il saldo di cui alla lettera d), ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune.
- 5) Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura emessa dal Professionista e del certificato di regolarità contributiva.
- 6) Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 60 (sessanta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è fino da ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso Banca da indicarsi, presentando la fattura vistata dal Funzionario competente. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Comune.
- 7) Nel caso di rideterminazione dell'onorario ai sensi del comma 2) del presente articolo, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista ad avvenuta consegna degli elaborati progettuali deve in ogni caso essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato al fine dell'assunzione dell'impegno della relativa spesa e, comunque, non prima della stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla convenzione, ove necessario.
- 8) I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi defezioni nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del Funzionario competente.

ART. 6 **(Assistente ai lavori)**

- 1) Il Comune non intende nominare, a proprie spese e d'intesa con il Professionista, alcun assistente di cantiere.

ART. 7 **(Varianti progettuali)**

- 1) Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione definitiva del progetto, secondo il disposto dell'art. 51 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni.
- 2) L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere preventivamente autorizzato dal Comune con propria deliberazione e comporta la stipulazione di apposita separata convenzione.
- 3) Il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa.
- 4) Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.
- 5) L'affidamento dell'incarico di redazione di varianti progettuali non rileva ai fini del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, quinto comma, della citata L.P. n. 26/1993 ed all'art. 9 del relativo Regolamento di attuazione.

ART. 8 **(Lotti e stralci)**

- 1) Qualora il Comune, anche con nota del Funzionario competente, lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti (o stralci) funzionali. In tal caso al Professionista spetta un compenso suppletivo determinato sulla base delle disposizioni di cui alla tariffa degli Ingegneri ed Architetti.

ART. 9 (Risoluzione per inadempimento)

- 1) Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall'organo o dal Funzionario competente ovvero la penale di cui all'art. 3 (tre), comma 2), raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito, ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente o inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.
- 2) Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione, di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, l'organo o il Funzionario competente, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro il termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 10 (Disponibilità del progetto)

- 1) Il progetto ed i relativi elaborati di cui agli artt. 1 (uno) e 3 (tre) resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informatori essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

ART. 11 (Rinvio)

- 1) Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alla Tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti approvata con Legge 02 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni e al D.M. 04 aprile 2001.

ART. 12 (Polizza)

- 1) Il Professionista incaricato si impegna a presentare, con decorrenza delle garanzie a far data dall'inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, una polizza di responsabilità civile professionale a garanzia dell'esatto espletamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 11, primo comma, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e dell'art.

- 269 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 207/2010.
- 2) La garanzia deve essere prestata per un massimale pari al 10% dell'importo dei lavori progettati, I.V.A. esclusa.

ART. 13
(Clausola compromissoria)

- 1) Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Funzionario competente ed il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento e dell'Organo comunale competente.
- 2) Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono definite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un collegio arbitrale costituiti da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 14
(Ripartizione oneri fiscali ed assimilati)

- 1) L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune di Malè quale destinatario della prestazione.
- 2) Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Malè, lì

IL PROFESSIONISTA

Merli ing. Graziano

COMUNE DI MALÈ
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Ing. Stablum Noemi

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 3, 4, 8, 11 e 13 (penale per ritardata consegna, attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico, recesso unilaterale del Comune, risoluzione per inadempimento, clausola compromissoria, ripartizione oneri fiscali ed assimilati).

IL PROFESSIONISTA

Merli ing. Graziano

COMUNE DI MALÈ
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Ing. Stablum Noemi



Allegato: dichiarazione compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati;
dichiarazione di regolarità contributiva.

